

REGOLAMENTO (CEE) N. 2818/93 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1993

che diminuisce i prezzi di base e di acquisto delle arance, delle clementine, dei mandarini e dei satsuma per la campagna 1993/1994 in seguito ai riallineamenti monetari della campagna 1992/1993 e al superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1663/93⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli ai quali si applica il coefficiente riduttore di 1,010495 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1331/93⁽⁷⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/1994, nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore interessato e fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti; che i prezzi di base e di acquisto delle arance, delle clementine, dei mandarini e dei satsuma per la campagna 1993/1994 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1289/93 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1334/93 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3213/92 della Commissione⁽¹⁰⁾ ha fissato i limiti di intervento per la campagna 1992/1993 a 1 179 400 t per le arance;

considerando che, a norma rispettivamente dell'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa per

quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91⁽¹²⁾, se nel corso di una determinata campagna di commercializzazione le misure d'intervento adottate per le arance riguardano quantitativi superiori ai limiti d'intervento stabiliti per questi stessi prodotti e per tale campagna, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto fissati per la successiva campagna di commercializzazione di tali prodotti sono diminuiti dell'1 % per ogni 37 700 t eccedenti il quantitativo previsto;

considerando che, secondo le informazioni fornite dagli Stati membri, le misure d'intervento adottate nella Comunità per la campagna 1992/1993 hanno riguardato 1 776 951 t di arance; che la Commissione ha quindi constatato un superamento di 597 551 t per le arance rispetto ai limiti d'intervento fissati per tale campagna;

considerando che da quanto precede risulta che i prezzi di base e di acquisto delle arance fissati per la campagna 1993/1994 dal regolamento (CEE) n. 1289/93 devono essere diminuiti del 15 %; che questa riduzione va aggiunta a quella risultante dai riallineamenti monetari della campagna 1992/1993 che la riduzione globale che ne risulta è del 15,88 %;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di base e d'acquisto delle arance, delle clementine, dei mandarini e dei satsuma per la campagna 1993/1994 fissati dal regolamento (CEE) n. 1289/93 sono diminuiti del 15,88 % per le arance e dell'1,04 % per le clementine, i mandarini e i satsuma e ammontano quindi agli importi indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

⁽⁸⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 120.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 320 del 5. 11. 1992, pag. 13.

⁽¹¹⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.

⁽¹²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.